

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO I	TITOLO I
CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI	CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI
Articolo 1 Natura e funzioni 1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale	Articolo 1 Natura e funzioni INVARIATO

della FIGC.	
Articolo 2 Potestà regolamentare 1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. 2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. 3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.	Articolo 2 Potestà regolamentare INVARIATO
Articolo 3 Potestà disciplinare 1. Gli arbitri sono assoggettati alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC.	Articolo 3 Potestà disciplinare INVARIATO
CAPO SECONDO SEDI E SEGRETERIA	
Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni 1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione. 2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.	Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni 1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione. 2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale. 3. Le Sezioni, in conformità e nei limiti del presente Regolamento, delle norme amministrative e secondarie di attuazione regolamentare e in quanto compatibile con l'ordinamento federale e la legislazione vigente, adottano e registrano

3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse. 4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.	presso gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria anche uno statuto che prevede tutti i requisiti, le forme e gli elementi giuridici necessari per consentirne l'iscrizione in Registri pubblici istituiti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso eventualmente il Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore, quali associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che svolgono attività sportiva, didattica e formativa nell'ambito della FIGC. 4. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse. 5. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.
Articolo 5 Segreteria 1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza. 2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC. 3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vicesegretario. 4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vicesegretario: a) coordina e dirige la Segreteria; b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici; c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del	Articolo 5 Segreteria INVARIATO

Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria; d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni; e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria. 5. Il Segretario e il Vicesegretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.	
TITOLO SECONDO LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE	
CAPO PRIMO GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE	
Articolo 6 Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi 1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi. 2. Gli Organi direttivi centrali sono: a) l'Assemblea generale; b) il Presidente nazionale; c) il Vicepresidente vicario nazionale d) il Vicepresidente nazionale; e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale; f) il Comitato nazionale; g) il Comitato nazionale in composizione allargata; h) il Consiglio centrale. 3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono: a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP); b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA); c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale	Articolo 6 Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi 1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi. 2. Gli Organi direttivi centrali sono: a) l'Assemblea generale; b) il Presidente nazionale; c) il Vicepresidente vicario nazionale d) il Vicepresidente nazionale; e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale; f) il Comitato nazionale; g) il Comitato nazionale in composizione allargata; h) il Consiglio centrale. 3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono: a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP); b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA); c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale

(OTS); e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento; f) l'Assemblea sezionale; g) il Consiglio Direttivo Sezionale. 4. Gli Organi tecnici nazionali sono: a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN); b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C); c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D); d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite); e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5); f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS); g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI); h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);	(OTS); e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento; f) l'Assemblea sezionale; g) il Consiglio Direttivo Sezionale. 4. Gli Organi tecnici nazionali sono: a) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN); b) la Commissione Arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C); c) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D) nonché per gli scambi interregionali; d) la Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND e i per campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAI); e) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, di Serie A2 Élite maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Élite); f) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie B e Under 19 maschile, per i campionati e la Coppa Italia di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5); g) la Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS); g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI); h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI); h) la Commissione Osservatori
--	--

i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5); j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS). 5. Gli Organi di verifica sono: a) il Collegio Nazionale dei Proviviri; b) il Collegio Regionale dei Proviviri. 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale. 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono: a) il Servizio Istruttivo Nazionale; b) l'Organo di Revisione Sezionale. 8. Le Commissioni e i Servizi sono: a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica; b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile; c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi; d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori. 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti. 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.	Nazionale per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN D e CAI; i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5); j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN BS (CON BS). L'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. potrà essere aggiornata all'esito di apposite deliberazioni assunte dal Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva. 5. Gli Organi di verifica sono: a) il Collegio Nazionale dei Proviviri; b) il Collegio Regionale dei Proviviri. 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale. 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono: a) il Servizio Istruttivo Nazionale; b) l'Organo di Revisione Sezionale. 8. Le Commissioni e i Servizi sono: a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica; b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile; c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi; d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori. 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti. 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i
--	--

	relativi poteri.
CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI	CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI
Articolo 7 Assemblea generale	Articolo 7 Assemblea generale
1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all'interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto	1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all'interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. e) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto

spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione. I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto. 5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica. 6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. 7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa; c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.	spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione. I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto. 5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica. 6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. 7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa. e) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.
--	--

8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. 9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. 9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.
Articolo 8 Presidente nazionale 1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che	Articolo 8 Presidente nazionale 1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che

sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico. 2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. 3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, n. 8. In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata. 4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue	sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 comma 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico. 2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. 3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 8. In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata. 4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue
--	--

componenti interne, nonché nei confronti dei terzi. 5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciute gli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi. 6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC: a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori; b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici; c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio; d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; e) indice le Assemblee elettive; f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione; g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne; h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano	componenti interne, nonché nei confronti dei terzi. 5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciute gli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi. 6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC: a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori; b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici; c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio; d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; e) indice le Assemblee elettive; f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione; g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne; h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano
--	--

destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa; i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa; j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive; k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti; l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione; m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;	destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive nonché misure di sicurezza personali; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa; i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa; j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive; k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti; l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione; m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;
---	--

n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate; o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA; p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale; q) propone al Presidente federale gli	n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate; o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, non sarà perfezionato se non previa partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA; medesima procedura sarà utilizzata per i soggetti reintegrati a seguito di provvedimento di grazia da parte del Presidente Federale; p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% 10% della forza sezionale; q) propone al Presidente federale gli
--	---

associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali; r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA; s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva; t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale.	associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali; r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA; s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva; t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale; u) provvede, in via d'urgenza, sentiti i Vicepresidenti, alla sostituzione dei componenti delle Commissioni elettorali nelle Assemblee elettive sezionali; v) ad istanza scritta dell'Associato e previo parere favorevole del Presidente della Sezione di appartenenza, riconosce all'AE che sia persona con disabilità, come definita dal d.lgs. n. 62/2024 e successive modifiche, la funzione di Arbitro Effettivo Special; w) ad istanza scritta dell'interessato, sentito il Presidente sezionale di ultima appartenenza, può riconoscere, fino ad eventuale revoca motivata, le funzioni di arbitro onorario ad ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dall'esclusione dall'AIA, e non siano stati condannati in sede sportiva o penale con sentenza passata in giudicato, ove siano trascorsi più di 8 anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di associato e che siano giudicati meritevoli di recuperare il rapporto associativo, in quanto in grado di contribuire concretamente e
---	--

	positivamente al buon funzionamento dell'AIA, in armonia con i valori associativi. All'arbitro onorario non compete alcun diritto associativo diverso da quelli di poter partecipare alle attività associative e non tecniche dell'AIA ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo della Sezione di assegnazione. All'arbitro onorario viene rilasciata un'apposita tessera speciale finalizzata esclusivamente ad attestare il rapporto associativo sezionale.
Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale 1. Il Vicepresidente vicario nazionale e il Vicepresidente nazionale collaborano con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolgono direttamente quelle eventualmente delegate ed esprimono tutti i pareri richiesti. 2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario lo sostituisce con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento. 3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente vicario, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente vicario dell'AIA, gli subentra l'altro Vicepresidente nazionale che assume le funzioni vicarie e resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente non aventi funzioni vicarie dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta	Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale INVARIATO

del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vicepresidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. Al nuovo Vicepresidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.	
Articolo 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.	Articolo 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, d'intesa con il Direttore tecnico e seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.
	Articolo 10-bis Direttore tecnico 1. Il Direttore tecnico è il responsabile del coordinamento degli organi tecnici dell'AIA. A tal fine il Comitato nazionale assegna al Direttore Tecnico

	specifici obiettivi da raggiungere nel corso del proprio mandato. 2. Il Direttore tecnico, su proposta del Presidente dell'AIA, viene nominato dal Comitato Nazionale tra gli associati con particolari competenze tecniche, che siano stati arbitro o assistente internazionale. Il Direttore Tecnico resta in carica per due stagioni sportive e può essere revocato, su proposta del Presidente dell'AIA, dal Comitato Nazionale in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. 3. Il Direttore Tecnico formula al Presidente dell'AIA una proposta di nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali motivando le proposte formulate con riferimento alla qualità tecnica dei soggetti individuati. 4. Il Direttore Tecnico, d'intesa con il Responsabile del Settore tecnico, svolge attività di coordinamento tecnico degli OO.TT. e, d'intesa con gli stessi, può partecipare ai raduni. 5. Il Direttore tecnico, per le specifiche attività del Calcio a 5 e del Beach Soccer, si avvale di un Vicedirettore nominato, dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA. Il Vicedirettore può svolgere le attività di cui al comma 4. 6. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore tecnico o del Vicedirettore, il Comitato nazionale provvede, su proposta del Presidente, alla loro sostituzione. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore Tecnico il Vicedirettore, se nominato, decade. 7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Direttore tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
Articolo 11 Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti	Articolo 11 Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti

effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale. 2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto: a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale; b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali; c) il rappresentante degli arbitri in attività. 3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. 4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti. 5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 6. Il Comitato nazionale delibera in ordine: a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali; b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale; c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso	effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale. 2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto: a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale; b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali; c) il rappresentante degli arbitri in attività. 3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. 4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti. 5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 6. Il Comitato nazionale delibera in ordine: a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali; b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale; c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei
---	--

Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari; d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva; e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti; f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi; g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore; h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale,	corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari; d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva; e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti; f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi; g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore; h) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Direttore tecnico e del Vicedirettore; i) all'aggiornamento, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva, dell'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. j) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento
--	---

ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti; i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali; j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa; l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale; m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti; n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43; o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale; p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano; q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di	con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelli esistenti; con il relativo provvedimento determina le modalità di esecuzione della decisione e dispone in ordine alla nomina ed ai poteri di eventuali commissari ad acta; k) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali; l) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; m) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa; n) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale; o) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti; p) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43; q) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale; r) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano; s) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee
--	---

conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali; r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni; s) alla gestione del fondo di solidarietà; t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi; u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento; v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina; w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso; x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione	sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali; t) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni; u) alla gestione del fondo di solidarietà; v) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi; w) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento; x) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina; y) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso; z) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al
--	---

dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento; y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale; z) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille. 7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti. 8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento, e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti	Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento; aa) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale; bb) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille. 7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico, del Direttore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti. 8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento. —e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il
---	---

Legali. Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti. Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione. 10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali. 12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.	responsabile della Commissione Esperti Legali. Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti. Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione. 10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali 11. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica. 12. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico e alle materie all'ordine del giorno previsto.
Articolo 12	Articolo 12

Consiglio Centrale - Il Consiglio Centrale è composto: - dai membri del Comitato Nazionale; - dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; - dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; - dal responsabile della Commissione Esperti Legali; - dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; - dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; - dai componenti del Comitato dei Garanti; - dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA; - dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara; - Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. - Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale. - Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.	Consiglio Centrale - Il Consiglio Centrale è composto: - dai membri del Comitato Nazionale; - dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; - dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; - dal responsabile della Commissione Esperti Legali; - dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; - dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; - dai componenti del Comitato dei Garanti; - dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA. i) dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara; - Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. - Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale. - Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.
CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE	CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE
Articolo 13 Requisiti dei candidati Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario	Articolo 13 Requisiti dei candidati Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario

nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti: a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. 2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della	nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti: a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. 2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della
---	---

candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni; b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età; c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali. 3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età; c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. 5. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 gli associati che, oltre ad	candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni; b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età; c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali. 3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età; c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: e) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; d) abbiano compiuto i ventotto anni di età. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7 gli associati che, oltre
---	---

appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. 6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. 7. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.	ad appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. 5. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. 6. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
Articolo 14 Durata delle cariche elettive 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.	Articolo 14 Durata delle cariche elettive 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali e i componenti eletti del Comitato nazionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Articolo 15 Decadenza e revoca	Articolo 15 Decadenza e revoca
1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica: a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. 2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché: a) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. 3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio	1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica: a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. 2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché: d) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; e) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; f) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. 3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio

Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva. 4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1. 5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA. La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC. 6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. 7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del	Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva. 4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1. 5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA. La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC. 6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. 7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del
---	--

Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza. 9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.	Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza. 9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.
CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI	CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI
Articolo 16 Il Comitato dei garanti 1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerenze	Articolo 16 Il Comitato dei garanti INVARIATO

o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale. 2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico. In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto. 3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA. 4. Sono compiti del Comitato dei garanti: a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni; b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale; c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati; d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare; e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici. 5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al	
--	--

Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari. 6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.	
CAPO QUINTO GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI	
Articolo 17 Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare; c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al	Articolo 17 Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di c) convocare, con preavviso di almeno dieci giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;

Comitato nazionale; d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale; f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2; g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato; h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso. 6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.	d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o l'Organo di Revisione Sezionale nel caso previsto dall'art. 36, comma 5; f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2; g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato; h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso. 6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.
Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 17 per la durata del Presidente, resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.	Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano INVARIATO

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate. 3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni: a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale; b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico; c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali; d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare; e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate; f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e	
---	--

trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni; j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività; k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.	
Articolo 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie. 2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva. 3. La Consulta regionale o provinciale: a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative; b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;	Articolo 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie. 2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva. 3. La Consulta regionale o provinciale: a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative; b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione con o senza incorporazione ovvero con fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate; c) propone al Comitato regionale o

c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale; d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale; e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva. 4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico. 5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione. 6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.	provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale; d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale; e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva. 4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico. 5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione. 6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.
Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali 1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice le Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica a tutti gli associati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'AIA. Le Assemblee	Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali INVARIATO

regionali elettive devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali. 2. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale AIA. 3. Le Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale si svolgono, in presenza o con modalità a distanza, su base regionale ed il diritto di voto è attribuito con unica preferenza da esprimere a scelta tra tutti i candidati, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. 4. Le modalità di svolgimento delle Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	
Articolo 20 Assemblee sezionali - norme comuni 1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. 2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale. 4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,	Articolo 20 Assemblee sezionali - norme comuni 1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri associati all'AIA ed in forza alla Sezione stessa entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. 2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale. 4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,

fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata. 5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.	fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata. 5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.
Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria 1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno. 2. Essa può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta. 4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale: a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione; b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale; d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. 5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al	Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria INVARIATO

voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio,

il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio

Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea. 8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. 9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.	
Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché	Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché

dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23 n. 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni. 8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23, comma 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni 8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.
Articolo 23 Presidente di Sezione 1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento. 2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale. 3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni: a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS),	Articolo 23 Presidente di Sezione 1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento. 2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale. 3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni: a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;

l'attività amministrativa e quella associativa; b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP; c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale; d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione; e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno; f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria; g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione; h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni; i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività; j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale; k) curare la formazione ed il	b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP; c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale; d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione; e) convocare a mezzo piattaforma telematica o con altro mezzo individuato dal Regolamento dell'assemblea elettiva sezionale e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno; f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria; g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione; h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni; i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività; j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale; k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di
---	--

perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici; l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate; m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento; n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito; o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale: i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa; ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5; iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma; iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non	ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici; l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate; m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento; n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito; o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale: i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa; ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5; iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma, e, comunque, già esonerati dall'attività tecnica; iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi
---	--

superiore al 3% della forza arbitrale sezionale; p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte; q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni; r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore; s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a	interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale; p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte; q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni; r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore; s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici
---	---

disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione; t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali; u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute; v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta; w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive. x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30;	Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione; t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali; u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 60° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute; v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta; w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, le informazioni di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive. x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30; y) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, la proposta di conferimento, a titolo gratuito, della Presidenza Onoraria da deliberare nell'Assemblea ordinaria sezionale, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. d) e che, di norma, dovrà essere istituita in tutte le Sezioni.
---	---

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente. 5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso. 6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso	4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente. 5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni, Il Presidente Nazionale provvede entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento all'indizione in via straordinaria ed anticipata dell'Assemblea sezionale elettiva. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso. 6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.
--	---

l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi. 7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali. In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione. 8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.	7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali. In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione. 8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.
Articolo 24 Consiglio direttivo sezionale 1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di: a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.	Articolo 24 Consiglio direttivo sezionale 1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di: a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto. La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza. 2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri: a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati; i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati; ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati; iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati; b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato. 3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione. 4. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato	Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto. La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza 2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva, salvo che l'assemblea sezionale elettiva si tenga successivamente al termine della stessa; nel qual caso sia il Presidente che i Consiglieri restano in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Sezionale da parte del Presidente sezionale neoeletto. 3. Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal seguente numero di consiglieri: a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati; i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati; ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati; iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati; b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato. 4. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione. 5. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato
---	---

almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.	6. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate a cura del segretario. Il verbale deve contenere l'indicazione della data e del luogo di riunione nonché l'indicazione nominativa dei partecipanti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i presenti devono sottoscrivere un foglio di presenza che dovrà essere allegato al verbale.
6. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.	7. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.
7. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.	8. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.
8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.	9. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.	10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza e partecipa alle stesse, senza diritto di

10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.	voto il Presidente Onorario. 11. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.
CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI	CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI
Articolo 25 Organi tecnici in genere 1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio. 2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine. 3. Gli Organi Tecnici provvedono: a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;	Articolo 25 Organi tecnici in genere 1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio. 2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine. 3. Gli Organi Tecnici provvedono: a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;

f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore. 4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare. 5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione. 6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale. 7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile. 8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.	f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore; 4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare. Durante il periodo di sospensione dall'attività tecnica non è possibile essere oggetto di designazione alcuna ma rimane l'obbligo di partecipare ad ogni attività disposta dall'OT di appartenenza. Gli Organi Tecnici possono altresì disporre, anche su segnalazione dei fiduciari medici, la sospensione tecnica per motivi di inidoneità a svolgere l'attività per ragioni medico/sanitarie. In tal caso la sospensione permane sino alla cessazione delle ragioni che ne hanno comportato l'adozione. 5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione. 6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale. 7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile. 8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
--	--

9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive. I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale. Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione. I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.	9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CAI, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 Élite, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella funzione ricoperta per più di otto stagioni, anche non consecutive, ma da tale computo sono esclusi eventuali periodi svolti nei ruoli di cui al successivo periodo all'interno del Comitato Regionale/Provinciale I Presidenti, Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale. Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione. I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.
Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali 1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale. 2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio	Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali 1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A., V.M.O., O.A. per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale. 2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A. e O.A. per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del

Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN	campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e di Serie B femminile (CAN D) provvede alle designazioni degli A.E. e A.A. per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale della LND, per il ruolo di quarto ufficiale nei campionati della Serie C, per il campionato della Primavera 2 e per le gare del campionato nazionale di Serie B femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 4. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare dei campionati di competenza regionale della LND in cui vi sono scambi interregionali, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Élite (CAN 5 Élite) provvede alle designazioni degli A.E. e O.A. per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A Maschile, Serie A2 Élite, Serie A Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione Calcio a Cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 7. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni degli A.E. per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN
--	--

e dalla CAN C. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D. 9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5. 10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS. 11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore. 12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.	e dalla CAN C dalla CAN D e dalla CAI. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D. 9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5. 10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS. 11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore. Il Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva potrà aggiornare l'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. 12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso. 13. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) è composta da un Responsabile e da venti Componenti, uno per ogni CRA/CPA di cui fanno parte. I Componenti non potranno visionare arbitri della propria Regione/Provincia di appartenenza. Potranno, invece, visionare arbitri a disposizione dell'OTR/OTP di propria appartenenza quando non impegnati nell'OTN.
Articolo 27 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali 1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale	Articolo 27 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali INVARIATO

(OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale, tra i quali individua quello con le funzioni di Vicepresidente.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC – LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;
 - e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.
 3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.
- L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle

designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall’Organo tecnico regionale o provinciale.	
CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA	CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA
Articolo 28 Organi di verifica in genere 1. Sono Organi di verifica dell’AIA: a) il Collegio Nazionale dei Probiviri; b) il Collegio Regionale dei Probiviri. 2. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 1, lett. b), f), g), h) nonché dei seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano un’anzianità associativa almeno di venti anni; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente a sei mesi nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; c) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo; d) siano laureati in giurisprudenza da almeno cinque anni; 3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti di cui al comma che precede, lettera a), b), c), e che siano inseriti almeno in una delle seguenti: a) laureati in giurisprudenza da almeno un anno; b) ufficiali di polizia giudiziaria, anche a riposo, che abbiano ricoperto incarichi in organi di disciplina sportiva per almeno cinque anni. 4. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri restano in carica per un quadriennio olimpico e, se nominati nel corso dello stesso, cessano dalla funzione	Articolo 28 Organi di verifica in genere INVARIATO

alla scadenza del periodo olimpico. Possono ricoprire la carica per non più di due mandati anche non consecutivi. 5. Per tutti i componenti del Collegio dei Probiviri vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza. 6. In caso di revoca, i componenti non sono candidabili a qualsiasi carica elettiva e non possono essere nominati in qualsiasi commissione tecnica per la durata di un anno.	
Articolo 29 Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze. 2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di tre ad un massimo di dieci, tenuto conto delle effettive esigenze. 3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza al Collegio o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o di un componente, il Comitato Nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vicepresidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. 4. Alle riunioni dei Collegi dei Probiviri	Articolo 29 Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri INVARIATO

partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti del Collegio.	
Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri 1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di: a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA; b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici; f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA; g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza; h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per	Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri 1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di: a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA; b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici; f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA; g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza; h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per

almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva; i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA. 2) All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.	almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva; i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA. 2. All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.
Articolo 31 Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino: a) associati inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, dei Collegi dei Probiviri, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e degli Organi di Revisione Sezionali; b) associati sottoposti al giudizio dei Collegi Regionali dei Probiviri, qualora sussistano particolari ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri è comunicato al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri originariamente competente. 2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto dal comma 1, lett. b).	Articolo 31 Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri INVARIATO

3. Il Collegio Regionale dei Probiviri svolge, altresì, la funzione di commissione elettorale in occasione delle Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA.	
Articolo 32 Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in ordine: a) ai reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie; b) ai reclami relativi alle assemblee elettive sezionali; c) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle assemblee sezionali; d) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti degli Organi di Revisione Sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale; e) in unica istanza, in ordine ai reclami che riguardano la convocazione dell'assemblea elettiva dei delegati all'Assemblea Generale, la validità delle relative candidature e la regolarità delle relative operazioni di voto e di scrutinio. 2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente alla verifica dei requisiti dei candidati alla carica di Presidente dell'AIA, Vicepresidente vicario dell'AIA, Vicepresidente dell'AIA, componente del Comitato Nazionale e delegato agli Ufficiali di Gara. Esso svolge anche la funzione di commissione elettorale in occasione dell'assemblea generale dell'AIA. 3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, sulle competenze di cui ai precedenti due commi, decide con la partecipazione del Presidente e di quattro componenti, convocati dal Presidente.	Articolo 32 Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri INVARIATO
CAPO OTTAVO GLI ORGANI CONSULTIVI	CAPO OTTAVO GLI ORGANI CONSULTIVI
Articolo 33 Commissione Esperti Legali 1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e	Articolo 33 Commissione Esperti Legali 1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e

comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare. 2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.	comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare. 2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Legali vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.
--	--

6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.	6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.
Articolo 34 Commissione Esperti Amministrativi 1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale. 2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.	Articolo 34 Commissione Esperti Amministrativi 1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale. 2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Amministrativi vige

5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.	l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA. 5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE	CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale 1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC. 2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interPELLI richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo, mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC. 3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA. Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e dell'Organo di Revisione Sezionale, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato. 4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale	Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale INVARIATO

indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a quindici giorni, per porvi rimedio.

In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura federale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla non veritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto dell'Organo di Revisione Sezionale o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato dell'Organo di Revisione Sezionale.
6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Viceresponsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.
7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione

dell'attività svolta. 10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.	
Articolo 36 Organo di Revisione Sezionale 1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente. 2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico. 3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio. Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta	Articolo 36 Organo di Revisione Sezionale 1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente. 2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico. 3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio. Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli

giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza. 6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali. 7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio. 8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione. 9. Le riunioni dell'Organo di Revisione	20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza. 5. In caso d'urgenza, qualora non sia possibile costituire regolarmente l'Organo di Revisione Sezionale nell'imminenza di un'Assemblea elettiva, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina dell'Organo, monocratico o collegiale, il quale resta in carica sino al termine dell'Assemblea elettiva. 6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali. 7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio. 8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione. 9. Le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale sono valide con la presenza di almeno
--	--

Sezionale sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale. 10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.	due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale. 10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.
TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI	TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI ABROGATO
CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA	CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA ABROGATO
Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su	Articolo 37 (abrogato) Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è

segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso. 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.	dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso. 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.
TITOLO QUARTO	TITOLO QUARTO
LO STRUMENTO TECNICO	LO STRUMENTO TECNICO
CAPO PRIMO	CAPO PRIMO
IL SETTORE TECNICO ARBITRALE	IL SETTORE TECNICO ARBITRALE
Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale 1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva. Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale: a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali; b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici; c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni; d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale; e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle	Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale INVARIATO

norme a tutela della salute degli arbitri; f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 2. I Viceresponsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva. 3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.	
TITOLO QUINTO	TITOLO QUINTO
LE RIUNIONI	LE RIUNIONI
CAPO PRIMO	CAPO PRIMO
RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI	RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI
Articolo 39 Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali 1. Tutti gli organi direttivi collegiali, associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, possono svolgere le rispettive riunioni, oltre che in presenza, anche in modalità telematica, mediante videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente o, comunque, il Responsabile dell'organo collegiale e il Segretario o, comunque, il soggetto tenuto alla verbalizzazione. 2. Le riunioni in videoconferenza si svolgono in modalità sincrona mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: a) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;	Articolo 39 Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali INVARIATO

b) la partecipazione simultanea, audio e video, dei partecipanti su un piano di parità; c) la discussione nonché l'espressione di voto e la contestualità delle decisioni sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta; d) la verbalizzazione e/o la documentazione di quanto sopra; e) la riservatezza della seduta; f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise durante lo svolgimento delle sedute telematiche. 3. Agli aventi diritto alla partecipazione è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo, purché non aperto al pubblico e, comunque, mediante idonea strumentazione tecnica e informatica che consenta la partecipazione alla riunione in via telematica con il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. 4. La convocazione di ciascuna riunione in videoconferenza avviene con le medesime modalità già previste, per ciascun organo collegiale, per le riunioni in presenza, con la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici ossia la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione indicando, laddove necessario, le modalità operative di partecipazione, ivi comprese le modalità di identificazione dei partecipanti e quelle di espressione del voto. 5. La riunione convocata in via telematica è presieduta dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale con l'assistenza di un Segretario che provvede alla verbalizzazione laddove necessaria. 6. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, la riunione non può svolgersi ed è necessario procedere alla sua riconvocazione. 7. Nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, la stessa riunione può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, la riunione si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte	
--	--

salve eventualmente le deliberazioni già approvate.

8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti, la riunione può comunque proseguire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto a verbale dell'accaduto ossia del nominativo dell'avente diritto impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. Il Segretario dà, altresì, atto a verbale del sopraggiunto ingresso o abbandono della seduta da parte di un avente diritto, se avvenuta in corso di svolgimento della riunione.
9. Della riunione in videoconferenza viene redatto apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale; quest'ultimo provvede a trasmettere il verbale a tutti gli aventi diritto con le medesime formalità previste per la convocazione. Nel verbale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. la griglia con i nominativi degli aventi diritto che attesta le presenze, le presenze in delega (ove consentite) e le assenze;
 - c. l'esplicita dichiarazione da parte del Presidente che la stessa si è costituita validamente;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. il contenuto della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega (ove prevista);
 - f. eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
10. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita a cura del Presidente o Responsabile dell'organo collegiale la registrazione audio/video della seduta in videoconferenza. Tale registrazione, in mancanza di contestazioni, viene cancellata decorsi gg. 60 dalla data della riunione

ovvero dal ricevimento del verbale da parte degli assenti. 11. La partecipazione alla riunione, previa informativa dei diritti dell'interessato ex art. 12 e ss. GDPR n. 679/2016, comporta il consenso espresso ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e per il tempo a tal fine necessario.	
TITOLO SESTO GLI ARBITRI	TITOLO SESTO GLI ARBITRI
CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE	CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE
Articolo 40 Assunzione della qualifica 1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. 2. Per assumere la qualifica di arbitro effettivo è necessario frequentare l'apposito corso di cui all'art. 23, comma 3, lett. j) e al termine superare l'esame finale tenuto dalla Commissione esaminatrice. Quest'ultima, nominata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e d Bolzano, è composta da: a) Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato; b) due o più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. 3. Completata l'attività della Commissione esaminatrice, il Presidente di Sezione acquisisce e verifica il verbale degli esami, il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA. Tutta la documentazione viene trasmessa	Articolo 40 Assunzione della qualifica INVARIATO

senza ritardo dal Presidente di Sezione al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e all'esito positivo da questi inviata alla Segreteria dell'AIA ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

La qualifica di arbitro e pertanto lo status di tesserato della FIGC si assume con provvedimento di nomina del Presidente dell'AIA in cui sono indicati:

- a. la data di assunzione della qualifica;
- b. la Sezione di appartenenza;
- c. il codice meccanografico;
- d. le credenziali di accesso alla piattaforma informatica AIA.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non procede alla nomina qualora a seguito delle verifiche compiute accerti l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 45 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

4. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, vicespabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, nonché tra la carica di componente della Commissione Esperti Amministrativi, con funzioni diverse da Responsabile e Vice-Responsabile e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

5. I Delegati regionali nonché i Delegati che eventualmente sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti per l'Assemblea Generale che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23, n. 7, non possono assumere alcun incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale per le due stagioni sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale AIA a cui hanno partecipato.

6. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.	
Articolo 41 Diritti degli Arbitri 1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica. 2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale. 3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nel Regolamento degli Organi Tecnici. 4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile. 5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale. 6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri. 7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione,	Articolo 41 Diritti degli Arbitri INVARIATO

hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziali avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara. 8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico. 9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto FIGC, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.	
Articolo 42 Doveri degli Arbitri 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune	Articolo 42 Doveri degli Arbitri 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune

morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale; d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati; e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria; f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva; g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica; h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità; i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione; j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-	morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale; d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati; e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria; f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva; g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica; h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche e loro tesserati, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità; i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione; j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-
--	--

atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale; k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici; n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale; o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato; p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive; q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le	atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale; k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici; n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale; o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato; p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive; q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le
--	---

sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive; r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43; s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica; t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale; u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA. 4. Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle: i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione; ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di	sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi le informazioni di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive; r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43; s) ad inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e successivamente a presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall'A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati; t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale; u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA. 4. Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle: i. che si svolgono per soli scopi sociali o per sviluppare relazioni istituzionali con Enti ed Amministrazioni pubbliche con espressa deroga concessa dal Presidente dell'AIA, dal Presidente del CRA/CPA o dal Presidente di sezione; ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità,
---	---

appartenenza degli arbitri; iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA; b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva; c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali; d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC; e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a	dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri; iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA; b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva; c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali; d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC; e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto
--	--

mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma; f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio; g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo; h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico; i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni	tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma; f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio; g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo; h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico; i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di
--	---

emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti; l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche; m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA; n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.	comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti; l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche; m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA; n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.
Articolo 43 Congedi 1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato. 2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,	Articolo 43 Congedi 1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato. 2. Ove la richiesta di congedo dipenda da ragioni di salute, l'associato deve inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico che ne attesta la patologia e la durata e successivamente presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall'A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati inseriti. 3. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,

dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 4. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3. 5. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma. 6. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale. 7. L'Organo Tecnico di appartenenza,	dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 4. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 5. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3. 6. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma. 7. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale. 8. L'Organo Tecnico di appartenenza,
---	---

considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.	considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.
CAPO SECONDO QUALIFICHE ARBITRALI	
Articolo 44 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) assistente arbitrale; f) assistente arbitrale VMO; g) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico	Articolo 44 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) arbitro effettivo special; f) assistente arbitrale; g) assistente arbitrale VMO; h) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha

di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato: a) che abbia trasferito la propria residenza; b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora; c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza. Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA. 5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici. 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi	chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato: a) che abbia trasferito la propria residenza; b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora; c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza. Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA. 5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici. 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme
--	---

dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.	e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.
Articolo 45 Arbitri Effettivi 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica	Articolo 45 Arbitri Effettivi 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica

AIA; e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.	AIA; e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. Il verbale d'esame deve essere sottoscritto dal candidato, o da un suo genitore in caso di minore età, e dai componenti la commissione. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.
Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori 1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza. 2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA,	Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori INVARIATO

salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni. 3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.	
Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 Élite e della CAN 5. 2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP. 3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e	Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque INVARIATO

O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.	
Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS). 2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. con funzioni specifiche preferibilmente per il Calcio a 5. 3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.	Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer INVARIATO
Articolo 49 Video Match Official (VMO) 1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo: a) degli arbitri effettivi con funzioni di <i>video assistant referee</i> – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale; b) degli assistenti arbitrali con funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale. 2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dal Regolamento degli Organi Tecnici e con le modalità ivi fissate. 3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.	Articolo 49 Video Match Official (VMO) INVARIATO
	Articolo 49 bis Arbitri Effettivi Special 1. Gli Arbitri Effettivi che abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera v), la funzione di Arbitro Effettivo Special, possono essere impiegati dall'Organo Tecnico Sezionale e/o Provinciale/Regionale anche nei

	Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Agli AESP si applicano le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Organi Tecnici.
Articolo 50 Assistenti Arbitrali 1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. 2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali. In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali. 3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP. 4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.	Articolo 50 Assistenti Arbitrali INVARIATO
Articolo 51 Osservatori Arbitrali 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al	Articolo 51 Osservatori Arbitrali 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al

competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici. 4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale. 5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dismessi dalle	competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici. 4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale. 5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dismessi dalle
---	---

categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva. 6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi. 7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori	categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva. 6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale e alla successiva prova finale. L'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova non comporta, di per sé, l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera, ma ne costituisce motivato presupposto per la sua emissione. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi. 7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori
--	---

autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici. Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico. 8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento. 9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS. 10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.	autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici. Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico. 8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento. 9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS. 10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica, salvo espresse deroghe motivate concesse dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e d'intesa con l'OTN di riferimento.
Articolo 52 Arbitri Benemeriti 1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni	Articolo 52 Arbitri Benemeriti 1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione

stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti: f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria. 3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni. 4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso	sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti: f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria. 3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni. 4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso
---	--

l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica. 5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno; b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.	l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica. 5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e, con specifica istanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, dal pagamento delle quote associative. 6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno; b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.
Articolo 53 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA 1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC. 2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o	Articolo 53 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA INVARIATO

federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale. 3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe. 4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.	
Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA 1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA; b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva. 3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa. 4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene	Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA INVARIATO

che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.	
Articolo 55 Arbitri fuori ruolo 1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere. In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico. L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva. 2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma. 3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 53 e 54 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma. 4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati	Articolo 55 Arbitri fuori ruolo INVARIATO

dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza. 5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 51, comma 6, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA. 6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma. 7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e dei Vicepresidenti dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.	
CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO	CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO
Articolo 56 Perdita della qualifica 1. La qualifica di associato dell'AIA si perde: a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal	Articolo 56 Perdita della qualifica 1. La qualifica di associato dell'AIA si perde: a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale

Comitato Nazionale; ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51; c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2.	definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale ovvero un giudizio globale di non idoneità all'arbitraggio; ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51; c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2
TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI	TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI
CAPO PRIMO PROCEDURE	CAPO PRIMO PROCEDURE
Articolo 57 Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica 1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. i) viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove	Articolo 57 Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica 1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. i. viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove

siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. ii) viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.	siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. ii. viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.
Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera 1. Il Presidente di Sezione, il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o il rispettivo organo tecnico, per quanto di loro competenza sono tenuti a segnalare un proprio associato al Collegio dei Probiviri competente ai sensi dell'art. 31, comma 1, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1. 2. Il Collegio dei Probiviri, collegialmente o uno dei suoi componenti designato dal Presidente dello stesso, verificata la fondatezza della segnalazione ed istruito il procedimento nel contraddittorio con l'associato, adotta il provvedimento di ritiro	Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera INVARIATO

tessera dall'AIA ovvero archivia il procedimento. 3. Il provvedimento di ritiro tessera è comunicato al Presidente dell'AIA, al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di ritiro tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dello stesso, può presentare istanza motivata di revoca. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato. 4. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Collegio o il componente designato, ai sensi del precedente comma 2, assegna all'associato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'associato può definire il procedimento con l'indicazione di una misura riparatoria da proporre al Collegio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio dei Probiviri, in composizione collegiale, valutata l'ammissibilità e la congruità della richiesta, o ammette l'interessato al beneficio o emette il provvedimento di ritiro tessera. In caso di esito positivo dell'esecuzione della misura riparatoria, se ammessa, la Commissione dichiara estinto il procedimento. 5. Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento– secondo quanto previsto dal CGS	
Articolo 59 Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie 1. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo motivato ai sensi dell'art. 21, sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata	Articolo 59 Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie INVARIATO

scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti all'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno. 2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 21, comma 6 denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno. 3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo posta elettronica certificata al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea. 4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti degli Organi di Revisione Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata. 5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione. 6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21 ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria. 7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.	
Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive	Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura l'immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa. La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate. 2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, presso la sede centrale dell'AIA, a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il Collegio adito, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato. 4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione. 5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti, e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dal Commissione elettorale, cui partecipano	INVARIATO
---	---

tutti i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.	
Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza 1. Avverso le delibere di decadenza emesse a carico dei componenti degli Organi indicati al comma 8 dell'art. 15, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa. 2. Il Collegio adito, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'AIA ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata. 3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata a mezzo posta elettronica certificata la delibera motivata per sua natura insindacabile. 4. Il Collegio, in caso di accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Comitato Nazionale con l'effetto che l'associato ricorrente resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile.	Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza INVARIATO
CAPO SECONDO SANZIONI	CAPO SECONDO SANZIONI
Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale 1. Il Tribunale federale a livello nazionale-sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all'AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell'AIA.	Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale INAVARIATO

2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d'appello. 3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64.	
Articolo 63 Sanzioni 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni: - il rimprovero; - la censura; - la sospensione sino ad un massimo di due anni; - esclusione dall'AIA. 2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima. 3. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta. 4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto: - a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; - a versare le quote associative; - a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.	Articolo 63 Sanzioni 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni: - il rimprovero; - la censura; - la sospensione sino ad un massimo di due anni; - esclusione dall'AIA. 2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta. 4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto: - a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; - a versare le quote associative; - a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.
Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti 1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze aggravanti: l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa, sempre che i fatti posti in essere non	Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti INVARIATO

rientrano nelle funzioni della carica ricoperta; b. l'aver determinato un danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti; c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica; d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare; e. l'aver danneggiato associati o cose loro; f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove. 2. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze attenuanti: a) l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito; b) la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito; c) le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione; d) l'aver agito in seguito a provocazione; e) l'aver spontaneamente desistito.	
Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023. 2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza. 4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.	Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025 ad eccezione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli: • art. 6, comma 4, lett. d) e lett. h); • art. 10 bis; • art. 25, comma 9, limitatamente alla CAI; • art. 26, commi 4, 8, 13 e, con esclusivo riferimento agli O.A., commi 1, 2, 5; che entrano in vigore il 1° luglio 2026. Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. troveranno applicazione dalla stagione 2026/2027. Le modifiche riguardanti la C.O.N. 5 e l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite troveranno applicazione dalla stagione

5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.	2026/2027. 2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza. 2. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA. 3. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali. 5. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie per l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
---	---